

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/CDN (2010/2011)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Alessandro Vannucci, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 gennaio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(37) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIERO MANCINI (Presidente della Soc. AC Arezzo Spa) E DELLE SOCIETA' AC AREZZO Spa E ACD TUSCAR (nota n. 354/411pf09-10/SP/blp del 13.7.2010).

La Segreteria del Settore Giovanile e Scolastico con nota del 12 ottobre 2009, traendo spunto dalla richiesta di tesseramento in deroga di un calciatore minore di età formulata dalla società AC Arezzo, segnalava alla Procura Federale che la persona di nome Fulvio Rondini, che si era fatto carico di seguire il giovane nelle attività extracalcistiche, ricopriva la carica di presidente della ACD Tuscar ed aveva assunto il medesimo impegno anche per altro ragazzo minore d'età.

Avviate le consequenziali indagini, la Procura Federale accertava, per ammissione dello stesso Rondini, che quest'ultimo, oltre alla carica di cui sopra, aveva la contestuale responsabilità del settore giovanile della AC Arezzo.

Veniva altresì accertato che il Rondini era in effetti tesserato per la AC Arezzo con la qualifica di allenatore di base numero di matricola 31851 sin dalla stagione sportiva 2007-2008 e che in tale qualità in data 5 settembre 2007 aveva sottoscritto il contratto tipo di prestazione sportiva stagione 2007-2008, rinnovato il 10 dicembre 2008 per le successive stagioni sportive 2009/2010 e 2011/2012.

Gli ultimi due contratti erano risultati sottoscritti per la società AC Arezzo dal presidente sig. Piero Mancini.

A seguito di tali accertamenti, la Procura Federale con due separati atti deferiva il sig. Fulvio Rondini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, il sig. Piero Mancini, le società AC Arezzo spa e ACD Tuscar a questa Commissione, contestando al Mancini la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS e dell'art. 21 comma 4 NOIF e ad entrambe le società la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS in relazione agli addebiti mossi ai rispettivi presidenti.

All'udienza odierna, la Procura Federale, richiamati i fatti, ha chiesto, con l'accoglimento del deferimento, le sanzioni della inibizione di mesi 4 (quattro) per il sig. Piero Mancini e delle ammende di € 4.500,00 per la AC Arezzo Spa e di € 1.500,00 per la società ACD Tuscar.

È comparso il sig. Rondini quale Presidente della Società Tuscar, il quale ha dichiarato di aver patteggiato la pena innanzi la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ed ha chiesto che alla società Tuscar fosse applicata una sanzione pecuniaria di minore entità.

Non hanno fatto pervenire memorie a difesa né sono comparsi in udienza il Mancini e la società Arezzo.

La Commissione osserva quanto segue.

L'art. 21 comma 4 NOIF prevede che "i dirigenti delle società non possono essere tesserati quali calciatori o tecnici, né assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico".

Pacificata la violazione di siffatta norma, appare altresì pacificata quella contestata agli attuali deferiti, attesa la sussistenza del rapporto contrattuale tra la società AC Arezzo spa ed il sig. Rondini, sottoscritto per la società dal Mancini, che non avrebbe dovuto esserci stante la posizione del Rondini tesserato FIGC quale presidente della ACD Tuscar, svolgente attività solo nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico.

Il deferimento va pertanto accolto, tuttavia con l'adozione di sanzioni inferiori al chiesto, in misura che appare equa e commisurata ai fatti.

P.Q.M.

Infligge al sig. Piero Mancini l'inibizione di mesi 2 (due), alla società AC Arezzo Spa l'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e alla società ACD Tuscar l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

(68) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente della Soc. Viribus Unitis) E DELLA SOCIETA' VIRIBUS UNITIS (nota n. 1032/1659pf09-10/SS/fc del 12.8.2010).

Con provvedimento del 12.8.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare:

- Il Sig. Antonio Della Corte, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in riferimento all'art. 38 comma 1 delle NOIF per aver consentito, nella stagione 2009/2010, al sig. Vincenzo Scafa di svolgere attività di allenatore non in costanza di tesseramento, con la Viribus Unitis nel periodo 27.4.2010 – 10.5.2010;

- la Società Viribus Unitis a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la condotta ascrivibile al Presidente ed al proprio tecnico ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS.

All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

"La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Antonio Della Corte e la Società Viribus Unitis, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, ["pena base per il Sig. Antonio Della Corte, sanzione dell'inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS alla inibizione per mesi 1; pena base per la Società Viribus Unitis, sanzione dell'ammenda di € 1.800,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 800,00];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono

ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Antonio Della Corte l'inibizione per mesi 1 (uno);
- alla Società Viribus Unitis l'ammenda di € 800,00 (ottocento/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(102) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO POLLASTRINI (Presidente della Soc. ASD Pro Eureka & Settimo) E DELLA SOCIETA' ASD PRO EUREKA & SETTIMO (nota n. 1484/1660pf09-10/SS/fc del 17.9.2010).

Con provvedimento del 17.9.2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi questa Commissione Disciplinare:

- Il Sig. Marco Pollastrini, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione a quanto previsto dall'art. 38 comma 1 delle NOIF per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere consentito al sig. Marcello Miano (leggasi Vito Cucco) di svolgere attività di natura tecnica per la Soc. ASD Pro Eureka&Settimo, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa;

- la Società ASD Pro Eureka&Settimo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS, per le violazioni ascritte al Presidente ed al tecnico. All'inizio della riunione odierna, i deferiti, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento il Sig. Marco Pollastrini e la Società ASD Pro Eureka&Settimo, tramite il loro difensore hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24, CGS, [“pena base per il Sig. Marco Pollastrini, sanzione dell'inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS alla inibizione per mesi 1; pena base per la Società ASD Pro Eureka&Settimo, sanzione dell'ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 500,00];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale;

visto l'art. 23, comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2 CGS, secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1 CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi Giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Marco Pollastrini l'inibizione per mesi 1 (uno);
- alla Società ASD Pro Eureka&Settimo l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(164) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANNA PONTORNO (Legale rappresentante della Soc. ASDC Team Palermo 2000), VINCENZO GUERRA (Legale rappresentante della Soc. Pol. CEI ASDC), VINCENZO CASULA (dirigente della Soc. Pol. CEI ASDC), POMPEO D'ONOFRIO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AS Euro Calcio), FRANCESCO GRIMAUDO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Grimaudo) E LE SOCIETA' ASDC TEAL PALERMO 2000, POL. CEI ASDC, AS EURO CALCIO E ASD GRIMAUDO (nota n. 2440/53pf10-11/GR/mg del 25.10.2010).

Il Comitato Regionale Sicilia in data 3 giugno 2010 autorizzava, ai sensi dell'art. 30 commi 1 e 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società ASDC Team Palermo 2000 e Pol. CEI ASDC, che lo avevano richiesto, a svolgere ed organizzare l'11° Torneo di calcio giovanile denominato NINNI CASSARA', riservato alle categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Pulcini di Fascia B.

Il Torneo era a carattere regionale nel senso che ad esso potevano partecipare solo società della Regione Sicilia.

Veniva accertato che per la categoria Giovanissimi aveva preso parte al Torneo una società denominata Isola, riconducibile, in contrasto con l'autorizzazione data al Torneo dal Comitato Regione Sicilia, alla società AS Euro Calcio, con sede in Montecorvino Rovella provincia di Salerno, appartenente al Comitato Regionale Calabria.

Il fatto era portato a conoscenza della Procura Federale dal Comitato Regionale Sicilia con nota dell'8 luglio 2010, sicchè l'Organo inquirente, svolte le necessarie indagini, accertava che la società di cui sopra aveva in effetti partecipato al Torneo unitamente ad altra società denominata ASD Grimaudo, anch'essa appartenente al Comitato Regionale Calabria, partecipazione che si era attuata attraverso la messa a disposizione di alcuni giovani calciatori di entrambe le società, dati nella circostanza in prestito alla società denominata Isola.

Veniva altresì accertato, attraverso le dichiarazioni delle persone escusse, che la presenza di tale ultima società si era resa indispensabile per la rinuncia di una società che aveva aderito al Torneo, che era stata improvvisa e comunicata all'ultimo momento, tanto da rendere impossibile, con i calendari già stilati, la richiesta di autorizzazione al Comitato Regionale Sicilia in merito alla partecipazione delle Società Euro Calcio e Grimaudo.

Tanto accertato, la Procura Federale, considerata la responsabilità delle società ASDC Team Palermo 2000, Pol. CEI ASDC, A.S. Euro Calcio e ASD Grimaudo, nonché dei propri legali rappresentanti e dirigenti, con atto del 25 ottobre 2010 deferiva a questa Commissione la sig.ra Anna Pontorno legale rappresentante della società Team Palermo 2000, i sigg.ri Vincenzo Guerra e Vincenzo Casula rispettivamente legale rappresentante il primo e dirigente il secondo della società CEI, i sigg.ri Pompeo D'Onofrio e Francesco Grimaudo rispettivamente legali rappresentanti il primo della società Euro Calcio, il secondo della società Grimaudo, nonché le società Team Palermo 2000, CEI A.S.D.C., Euro Calcio e Grimaudo, per rispondere della violazione la Pontorno, il Guerra ed il Casula dell'art. 1 comma 1 CGS, il D'Onofrio ed il Grimaudo dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 30 comma 3 del Regolamento della LND, le società Team Palermo 2000, Euro Calcio e Grimaudo a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS, la

società CEI a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Notificati del deferimento, i sigg.ri Vincenzo Guerra nella qualità di legale rappresentante della società CEI, Vincenzo Casula nella qualità di dirigente della medesima società e Pompeo D'Onofrio in proprio e nella qualità di presidente della società Euro Calcio hanno fatto pervenire a questa Commissione memorie a difesa, instando per il rigetto del deferimento ed in subordine i soli Guerra e Casula per l'applicazione della sanzione meno afflittiva per essersi comportati senza dolo e colpa.

Alla udienza odierna la Procura Federale ha chiesto, con l'accoglimento del deferimento, l'applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione di mesi 2 per i sigg.ri Pontorno, Casula e Guerra; inibizione di mesi 1 per i sigg.ri D'Onofrio e Grimaudo; l'ammenda di € 250,00 per le società Team Palermo e CEI e di € 200,00 per le società Euro Calcio e Grimaudo.

Sono comparsi i sigg.ri Grimaudo e D'Onofrio, in proprio e per le rispettive società, i quali, richiamate le proprie difese, hanno insistito nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Il deferimento è fondato nei limiti che seguono.

I capi di imputazione appaiono infatti provati ogni oltre ragionevole dubbio, ad eccezione di quelli afferenti la società Euro Calcio ed il sig. Pompeo D'Onofrio.

Dagli elementi raccolti e, più in particolare, dalle dichiarazioni delle parti acquisite agli atti, è risultato che i sigg.ri Pontorno, Guerra e Casula, quali organizzatori del Torneo di che trattasi, che era stato autorizzato a carattere regionale, vi avevano fatto partecipare una squadra di diversa regione da quella siciliana senza notificare tale iniziativa né alla Delegazione Provinciale di Palermo, né al Comitato Regionale Sicilia; e che il sig. Grimaudo aveva omesso di richiedere al Comitato Regionale Campania, di sua competenza, l'autorizzazione alla partecipazione al Torneo di altra regione, anche se tale partecipazione si era attuata attraverso la società Isola, di diversa denominazione rispetto a quella della società Grimaudo, ma comunque sempre riconducibile al Grimaudo.

La tesi difensiva sostenuta dal D'Onofrio che la responsabilità dei fatti sarebbe imputabile in via esclusiva al Grimaudo, presidente della ASD Grimaudo, appare invece fondata, essendosi egli limitato esclusivamente ad accedere alla richiesta dello stesso Grimaudo di avere in prestito alcuni giovani calciatori della società Euro Calcio dal D'Onofrio presieduta, atteso che egli non doveva chiedere alcuna autorizzazione al proprio Comitato di appartenenza, non partecipando con la società Euro Calcio al Torneo NINNI CASSARA'.

Aggiungasi che l'indubbio valore etico e morale dello stesso Torneo, evidenziato tanto dal Guerra quanto dal Casula, non può attenuare, come vorrebbero i due resistenti, le responsabilità contratte, atteso che le violazioni della normativa avente carattere disciplinare ben possono verificarsi anche in manifestazioni di così alto spessore.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni:

ai sigg.ri Anna Pontorno, Vincenzo Guerra e Vincenzo Casula l'inibizione di mesi 2 (due) ciascuno; al sig. Francesco Grimaudo l'inibizione di mesi 1 (uno) e alle società ASDC Team Palermo 2000, Pol. CEI ASDC e ASD Grimaudo l'ammenda di € 200,00 (duecento/00). Assolve la società AS Euro Calcio ed il sig. Pompeo D'Onofrio dalle incolpazioni loro ascritte.

^^^^^^^^^^

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, Componenti, con l'assistenza alla Segreteria del sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 20 gennaio 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

(196) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO ORANGES (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Marigliano Marcianise C5) E DELLA SOCIETA' ASD MARIGLIANO MARCIANISE C5 (nota n. 3451/1698pf09-10/AM/Seq. del 6.12.2010).

(197) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MICHELANGELO FANTINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Calcio a 5 Imola) E DELLA SOCIETA' ASD CALCIO A 5 IMOLA (nota n. 3452/1699pf09-10/AM/Seq. del 6.12.2010).

(198) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MASSIMILIANO MONTELPARE (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD S. Giorgio Calcio a 5, ora ASD Futsal Samb) E DELLA SOCIETA' ASD S. GIORGIO CALCIO A 5 ora ASD FUTSAL SAMB (nota n. 3453/1700pf09-10/AM/Seq. del 6.12.2010).

(199) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIA DE AGOSTINI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Calcio a 5 2007, ora ASD Domus Chia Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' CALCIO A 5 2007 ora ASD DOMUS CHIA CALCIO A 5 (nota n. 3456/1701pf09-10/AM/Seq. del 6.12.2010).

(200) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LORENZO ANSELMI (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Coar Orvieto) E DELLA SOCIETA' ASD COAR ORVIETO (nota n. 3455/1702pf09-10/AM/Seq. del 6.12.2010).

(201) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE GIURATO (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. ASD Thiene Calcio a 5, ora ASD Zane Vicenza Calcio a 5), ANGELO TONON (all'epoca dei fatti Presidente della Soc. Gruppo Fassina Calcio a 5) E DELLE SOCIETA' ASD THIENE CALCIO A 5 ora ASD ZANE VICENZA CALCIO A 5 E GRUPPO FASSINA CALCIO A 5 (nota n. 3454/1704pf09-10/AM/Seq. del 6.12.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visti gli atti di deferimento indicati in epigrafe, letti gli atti, previa riunione dei procedimenti per connessione oggettiva; ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale preliminarmente previo produzione di dichiarazione del CR Veneto dal quale si attesta che le Società ASD Zane Vicenza Calcio a 5 e Gruppo Fassina Calcio a 5 hanno svolto attività di settore giovanile per la stagione 2009/2010, ha richiesto per le stesse e per i rispettivi legali rappresentanti il proscioglimento, mentre ha concluso chiedendo il riconoscimento di responsabilità con la conseguente sanzione dell'inibizione per mesi 1 in danno di: Massimo Oranges, Michelangelo Fantini, Massimiliano Montelpare, Claudia De Agostini, Lorenzo Anselmi; e dell'ammenda di € 4.000,00 per le Società: ASD Marigliano Marcianise C5, ASD Calcio a 5 Imola, ASD Futsal Samb, ASD Domus Chia Calcio a 5, ASD Coar Orvieto. rilevato che per le parti deferite è comparso il legale della Società Fassina e del suo Presidente, nonché il sig. Lorenzo Anselmi in qualità di Presidente della Soc. Coar Orvieto, osserva quanto segue:

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, i soggetti indicati in epigrafe per rispondere, rispettivamente:

- i dirigenti della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 del CGS in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 1 della LND del 1 luglio 2009 e dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2009 della Divisione Calcio a Cinque.

- le Società, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

Le circostanze addebitate ai deferiti, risultano provate dalla documentazione in atti, da cui risulta incontrovertibilmente che i medesimi, dirigenti legali rappresentanti e relative Società, non hanno adempiuto all'obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato "Juniores" di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

A parte va però rilevato che il Sig. Tonon e la Società Gruppo Fassina Calcio a 5, nonché il sig. Giuriato e la Società ASD Zane Vicenza Calcio a 5 hanno fatto pervenire in termini esaustive memorie difensive in cui argomentano in modo condivisibile di aver effettivamente svolto l'attività giovanile richiesta dalle succitate disposizioni, altresì si rileva che la Soc. Coar Orvieto ha fatto pervenire le proprie deduzioni difensive, che però debbono dichiararsi inammissibili, in quanto pervenute fuori dai termini previsti e disciplinati dal vigente CGS.

In merito alla sanzione, questa Commissione, visti gli articoli normativi richiamati, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura federale.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto infligge la sanzione dell'inibizione per mesi 1 (uno) in danno di: Massimo Oranges, Michelangelo Fantini, Massimiliano Montelpare, Claudia De Agostini e Lorenzo Anselmi; e dell'ammenda di € 4.000,00 (quattromila/00) per le Società: ASD Marigliano Marcianise C5, ASD Calcio a 5 Imola, ASD Futsal Samb, ASD Domus Chia Calcio a 5 e ASD Coar Orvieto.

Proscioglie i sigg.ri Davide Giurato e Angelo Tonon nonché le Società ASD Zane Vicenza Calcio a 5 e Gruppo Fassina Calcio a 5 dagli addebiti loro contestati.

Il Presidente della CDN
Dott. Sabino Luce

“”

Pubblicato in Roma il 20 gennaio 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete